REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1243 DELLA COMMISSIONE

del 1º settembre 2020

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3) Una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, per l'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari è stata autorizzata per la prima volta fino al 31 dicembre 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione ([2]). Tale deroga si basava su un'ulteriore deroga relativa alla dimensione minima delle maglie adottata dalla Spagna a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, in quanto, in mancanza di questa, tale tipo di pesca non sarebbe stato possibile e avrebbe dovuto essere chiuso.

(4) Una proroga della deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 delle Commissione ([3]), tenendo conto del piano di gestione per le attività di pesca cui si applicava la deroga, stabilito dalla Spagna a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(5) Il 3 settembre 2019 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, oltre il 31 dicembre 2019. La Spagna ha trasmesso un progetto del nuovo piano di gestione per il periodo 2019-2022 che sarà disciplinato dalle norme nazionali in vigore ([4]). La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione del rinnovo della deroga.

(6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato il progetto di piano di gestione nel novembre 2019 ([5]) e la richiesta di proroga della deroga nel marzo 2020 ([6]).

(7) Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione per le sciabiche da natante nelle Isole Baleari nel periodo 2016-2019 era stato attuato correttamente e che le condizioni alle quali la deroga relativa alla distanza minima dalla costa e alla profondità minima era stata concessa nel 2016 continuavano a essere soddisfatte. Lo CSTEP rileva che gli attrezzi da pesca sono altamente selettivi.

([1]) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 17).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione, del 25 aprile 2019, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*), del ghiozzo di Ferrer (*Pseudaphya ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 16).

([4]) Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la Pesca con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB n. 35, 16.3.2019, pag. 9442).

([5]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP): relazione sulla 62ª riunione plenaria (PLEN-19-03), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961.

([6]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP): relazione sulla 63ª riunione plenaria (PLEN-20-01), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479.

(8) Lo CSTEP ha suggerito di procedere ad alcuni adeguamenti, in particolare fissando un totale ammissibile di catture (TAC) stagionale in linea con le catture recenti e chiarendo la possibile sovrapposizione, in due baie, tra la pesca dei gobidi con la rete «jonquiller» e le praterie marine.

(9) Alla luce della valutazione dello CSTEP, la Commissione osserva che, con lettera inviata alla Commissione il 4 giugno 2020 ([7]), le autorità spagnole si sono impegnate ad allineare il TAC stagionale alle catture medie osservate negli ultimi anni e ad avviare uno studio scientifico per chiarire se esistono interazioni tra l'attività di pesca e le praterie marine nelle due baie interessate. La Spagna si è inoltre impegnata a vietare l'attività di pesca nelle due baie in questione almeno fino a quando lo CSTEP non avrà valutato lo studio scientifico, e a informare la Commissione sul seguito dato ai succitati impegni.

(10) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(11) Sussistono vincoli geografici specifici, data l'estensione limitata della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio, presenti esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.

(12) L'attività di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, in quanto le sciabiche da natante vengono calate nella colonna d'acqua. Grazie all'utilizzo di ecoscandagli, l'attività di pesca è altamente selettiva e comporta poche catture accessorie. Inoltre le catture accidentali sono immediatamente liberate vive con un elevato tasso di sopravvivenza.

(13) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (55).

(14) L'attività di pesca non può essere esercitata con altri attrezzi, in quanto la sciabica da natante è l'unico attrezzo regolamentato autorizzato per la cattura delle tre specie bersaglio in questione, che vivono in branchi in acque costiere poco profonde.

(15) La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari, aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione inteso a regolamentare la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) praticata con sciabiche da natante. Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(16) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente alle 55 imbarcazioni specificate, di lunghezza massima di 12 m e potenza massima di 198,5 kW. Inoltre sono previste una stazza e una potenza cumulate massime e la pesca sarà chiusa fino alla campagna di pesca successiva se sarà raggiunto il TAC stagionale.

(17) Le attività di pesca interessate rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare la prateria marina, nel rispetto di determinate condizioni.

(18) Inoltre la pesca in questione non potrebbe essere praticata senza una deroga relativa alla dimensione minima delle maglie applicabile.

(19) Tuttavia, poiché la pesca in questione è altamente selettiva, presenta effetti trascurabili sull'ambiente e non è interessata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Spagna ha autorizzato in passato la deroga relativa alla dimensione minima delle maglie a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(20) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]). Tuttavia, a norma dell'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe relative alle dimensioni minime delle maglie adottate sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 in vigore al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi, purché non determinino un aumento nelle catture di novellame. La proroga della deroga è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 15, paragrafo 5, e nell'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, poiché non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, esistente al 14 agosto 2019 e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di detto regolamento.

([7]) Ares(2020)2879866.

([8]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(21) Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([9]).

(22) Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e quindi non interferiscono con quelle di altre imbarcazioni.

(23) Le attività di pesca interessate sono regolamentate dal piano di gestione spagnolo al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.

(24) L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(25) Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(26) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(27) È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità del piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

(28) La limitazione della durata di validità della deroga consentirà l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permetterà nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. È opportuno fissare la scadenza della deroga alla fine della campagna di pesca. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 30 aprile 2023.

(29) Poiché la deroga autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 è scaduta il 31 dicembre 2019, per garantire la continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (*Aphia minuta* e *Pseudaphia ferreri*) e dello zerro (*Spicara smaris*) praticata con sciabiche da natante utilizzate da imbarcazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

a) essere registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari;

b) avere un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operare in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca messo in atto;

c) essere titolari di un'autorizzazione di pesca e operare nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

La Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c), per la prima volta entro il 30 settembre 2020 e successivamente ogni 12 mesi.

([9]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2020 al 30 aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º settembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN